

# BIRRA-BIRRRIFICIO

**L. 16 agosto 1962, n. 1354** <sup>(1)</sup>

**Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra** <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>.

## TITOLO I Definizione

**1.** 1. La denominazione «birra» è riservata al prodotto ottenuto dalla **fermentazione alcolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis (pastorianus) o di saccharomyces cerevisiae** di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele ed acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi.

2. La **fermentazione alcolica** del mosto può essere **integrata** con una fermentazione lattica.

....

4. Il malto di orzo o di frumento può essere sostituito con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonché con materie prime amidacee e zuccherine nella **misura massima del 40%** calcolato sull'estratto secco del mosto <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>.

NOTE:

- Prodotto "tipico" e "nominato" - nomen - requisiti.

- *Lieviti: esclusiva? Occorre Inoculo? - fermentazioni lattiche-spontanee: in mancanza di differente regula juris: prevalenza-caretterizzazione (non esclusiva): argomento "integrata". RICONOSCIMENTO spontanea DL 471/76 citato in appresso*

- *Sulle spontanee interessante "metodo tradizionale", disciplinare [www.methodetraditionnelle.org](http://www.methodetraditionnelle.org). Si tratta comunque di autodisciplina basata su di un marchio di individuazione, ma non è né imperativa, né ordinatoria. Non è garantita la "prevalenza" di fermentazione alcolica tipica ex lege.*

*The requirements for Méthode Traditionnelle are as follows:*

1. Water filtering or treatment is allowed but minimally processed local water is encouraged
2. A grist consisting exclusively of 50-65% Pale or Pilsner-style malted barley (6°L or less) and 35-50% raw, unmalted wheat
3. Original and final gravity should be such that the final alcohol by volume is between 4.0% and 7.5%
4. A turbid mash defined as at least 15% of the total pre-boil volume of the wort must be removed from the mash pre-saccharification (at a temperature below 146°F) and brought to a boil without resting for saccharification.
5. Sparge water should be over 180°F
6. The wort should be boiled for three to four hours

7. Use of 90-100% (by weight) of hops that are aged warm, in a non-airtight container or bag, for at least 12 months prior to use, added at the beginning of the boil. Noble or Noble-like hops are encouraged.
8. The beer falls between 10 and 35 IBUs (lab tested using a spectrophotometer)
9. At least 50% of wort is cooled in an open-top coolship from near-boiling (over 180°F) to room temperature (under 80°F).
10. Coolship should be located with access to untreated outside air (typically near one or more windows).
11. Cooling time must be 8-16 hours.
12. 100% spontaneous fermentation -- no microbes may be added at any point in the process
13. Post-coolship, all fermentation vessels/barrels must be adequately sanitized and/or steam-cleaned prior to filling
14. No wort acidification below pH 4.40
15. The entire wort is fermented in neutral, un-charred oak vessels and left to age on the lees
16. 100% spontaneous wort or natural sugars are allowed for priming for re-fermentation in the bottle.
17. No artificial carbonation.
18. No artificial flavoring, sweeteners or colors
19. No pasteurization or addition of any preservatives
20. If fruit is used, it must be in the form of whole fruit or whole fruit puree. No concentrates, flavorings, extracts, etc.

NOTE:

- *A livello UE non c'è una definizione di "birra". la si trova nella normativa armonizzata accise (DIR 92/83) e nel nomenclatore tariffario (cod prodotto)*

## DIR 92/83 UE (testo consolidato)

### SEZIONE I

### BIRRA

#### Campo d'applicazione

#### Articolo 1

1. Gli Stati membri applicano un'accisa sulla birra conformemente alla presente direttiva.
2. Gli Stati membri stabiliscono le proprie aliquote conformemente alla direttiva 92/84/CEE.

#### Articolo 2

**Ai fini della presente direttiva**, si intende per «birra» qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e di bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206, in entrambi i casi, con un titolo alcolometrico effettivo **superiore allo 0,5 % vol.**

L. 1354/62

- ART.2. 1. La denominazione «birra analcolica» è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 3 e non superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2%.
2. La denominazione «birra leggera» o «birra light» **è riservata** al prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e non superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%.
3. La denominazione «birra» **è riservata** al prodotto con grado Plato superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5%; tale prodotto **può** essere denominato «birra speciale» se il grado Plato non è inferiore a 12,5 e «birra doppio malto» se il grado Plato non è inferiore a 14,5.
4. Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari caratterizzanti, la denominazione di vendita **è completata con il nome della sostanza caratterizzante** <sup>(6)</sup> <sup>(7)</sup>.

- NOTE:

- questione "Birra leggera" - "Birra" - posizione del Min Pol Agricole - IN ETICHETTA
- questione "saba" - regolamento UE sul "vino" e denominazioni tipiche. Questione pendente.

**Art. 4. DPR 292/1998 (che ha modificato la L. 1354/62)**

**Mutuo riconoscimento**

1. Le disposizioni del presente decreto **non si applicano** alla birra legalmente prodotta e commercializzata in un altro Stato membro o nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo e originaria di tali Paesi.

## Art. 2

4-*bis*. Si definisce **birra artigianale** la birra prodotta da **piccoli** birrifici **indipendenti** e non sottoposta, durante la fase di produzione, a **processi** di **pastorizzazione** e di **microfiltrazione**. **Ai fini** del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente **indipendente** da **qualsiasi altro birrificio**, che utilizzi impianti **fisicamente distinti** da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto **licenza** di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione **annua non superi** 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi <sup>(8)</sup>.

<sup>(8)</sup> Comma aggiunto dall'art. [35, comma 1, L. 28 luglio 2016, n. 154](#).

## NOTE:

- IN ETICHETTA non è vietato, e tipizzata ma non è nominata.
- DM 4.6.2019 - definizione di "autonomia funzionale" oltre che di indipendenza
- "ai fini" - sostegni fiscali (aiuti-accise ridotte)
- mutuo riconoscimento UE - misura di discriminazione alla rovescia? Analisi dei rapporti norma nazionale ed europea - in tema di accise, normativa europea non contempla aliquote ridotte su base "qualitativa".
- "processi" - ICQRF accordo

DIR 92/83 CE

Determinazione dell'importo dell'accisa

Articolo 3

1. L'accisa percepita dagli Stati membri sulla birra è determinata con riferimento:

- al numero di ettolitri/gradi Plato o
- al numero di ettolitri/titolo alcolometrico effettivo

di prodotto finito.

2. Nello stabilire l'importo dell'accisa sulla birra secondo la direttiva 92/84/CEE, gli Stati membri possono non tenere conto delle frazioni di grado Plato o di titolo alcolometrico in volume.

Inoltre, gli Stati membri che percepiscono l'accisa in riferimento al numero di ettolitri/grado Plato, possono suddividere le birre in categorie comprensive al massimo di quattro gradi Plato per categoria e applicare la stessa aliquota di accisa per ettolitro a tutte le birre di una determinata categoria. Dette aliquote devono **sempre essere pari o superiori** all'aliquota minima di accisa prevista all'articolo della direttiva 92/84/CEE, in appresso denominata «aliquota minima».

Articolo 4

1. Gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte di accisa, le quali possono avere importi diversi secondo la produzione annuale delle birrerie indipendenti, entro i limiti seguenti:

- le aliquote ridotte **non** sono applicabili alle imprese che producono più di 200 000 ettolitri di birra l'anno;

— le aliquote ridotte, che possono essere inferiori all'aliquota minima, non possono essere inferiori **di oltre il 50 % all'aliquota di accisa nazionale normale**.

**2. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte, si intende per «piccola birreria indipendente» una birreria che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi birreria, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra birreria e che non operi sotto licenza. Tuttavia, se due o più piccole birrerie cooperano e la somma della loro produzione annuale non supera i 200 000 ettolitri, esse possono essere considerate come una unica piccola impresa indipendente.**

3. Gli Stati membri provvedono a che le aliquote ridotte da essi eventualmente stabilite siano applicabili uniformemente alla birra fornita sul loro territorio da piccole **birrerie indipendenti situate in altri Stati membri**. In particolare, garantiscono che a nessuna singola fornitura proveniente da un altro Stato membro venga imposta un'accisa superiore a quella del **suo esatto equivalente sul piano nazionale**.

## **BIRRIFICIO**



**Ministero dell'economia e delle finanze**

**D.M. 04/06/2019**

**Semplificazione dei microbirrifici.**

**Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 2019, n. 138.**

### **Art. 1. Definizioni e ambito di applicazione**

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) TUA: il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, e successive modificazioni;

b) microbirificio: una fabbrica di birra che produce annualmente non più di 10.000 ettolitri di birra e che ha le caratteristiche identificative di cui all'*art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354*, e successive modificazioni, in quanto risulta legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio anche con riguardo alla circostanza che la stessa fabbrica abbia come **finalità economica la realizzazione della propria birra** e al fatto che **non riceva, da altri soggetti obbligati, birra condizionata o non condizionata** in regime di sospensione dall'accisa. La predetta fabbrica utilizza **impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio** e non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui **in modo che la birra prodotta risulti esclusivamente da un processo di lavorazione integrato a partire dalla realizzazione del mosto;**

L. 1354/62

Art.

**4.** 1. È vietato aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione **alcoli** sostanze schiumogene.

...

NOTA:

vino "IGA"

**12.** Sull'etichetta o sul recipiente nel quale la birra è posta in vendita debbono essere indicati, a caratteri leggibili ed indelebili, il contenuto, il marchio, il nome o la ragione sociale del produttore e la **sede dello stabilimento di produzione**.

Le bottiglie e gli altri recipienti, destinati al consumo diretto, debbono avere i seguenti contenuti:  
centilitri 20, centilitri 33, centilitri 50, centilitri 66.

...

Fanno eccezione i fusti per i quali **non è prevista alcuna capacità obbligatoria** e sui quali deve comunque essere apposta una indicazione atta ad identificare l'impresa produttrice.

....

NOTE:

- Ok Bottiglia 75cl - Direttiva 75/106 sugli imballaggi - DL 471/76 (di attuazione della Dir CEE 75/ 106)
- OK spontanee (anche dalla direttiva) la bott 37,5 cl (tipica) Condizionamento (brew pub)
- indicazione in etichetta della sede di produzione

L. 1354

art. **19**. La birra importata dai Paesi **extracomunitari** deve corrispondere alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dalla presente legge [\(41\)](#).

NOTE:

- cfr a tergo mutuo riconoscimento

**22**. Chiunque intende istituire un deposito di birra per il commercio all'ingrosso deve farne **denuncia** al Sindaco competente per territorio.

**23**. In ogni locale in cui si mesce la birra deve essere posto, vicino all'apparecchio di spillatura un cartello indicante il nome **dell'impresa produttrice o la sua ragione sociale**.

Tali indicazioni debbono essere riportate direttamente sull'impianto di spillatura in maniera ben visibile al consumatore

REG UE 1169/2011: «informazioni obbligatorie sugli alimenti»:le indicazioni che le disposizioni dell'Unione impongono di fornire al consumatore finale;

art. 3: Qualunque alimento destinato al consumatore finale o alle collettività è accompagnato da informazioni conformi al presente regolamento

NOTA:

- Etichettatura (cenni) - INFORMAZIONI SULL'ALIMENTO

-

- Reg UE 1189/2011

- «etichetta»: qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta **sull'imballaggio o sul contenitore di un alimento** o che accompagna detto imballaggio o contenitore;
- «etichettatura»: qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta **che accompagna** o si riferisce a tale alimento
- «campo visivo»: tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visual

## ELENCO reg. 1169/2011 + normativa interna

– denominazione dell'alimento: è la descrizione dell'alimento che, nel caso della birra è la denominazione legale prevista dalla legge n. 1354/1962. Pertanto è sufficiente riportare "birra" accompagnata dagli ingredienti caratterizzanti, se aggiunti.

NB. **“birra agricola” - propendo per il NO** (differenza da “artigianale”), perchè non è contemplato dalla legge e va a costituire variante non prevista della denominazione legale

- elenco degli ingredienti
- allergeni: devono essere **evidenziati** anche in questo caso, in modo chiaro e senza confusione sia all'interno dell'elenco degli ingredienti se riportato, sia che si scelga di non avere l'elenco. Il modo in cui si evidenzia l'allergene non viene specificato, ma di solito le forme principali di evidenza sono in grassetto o in altro carattere rispetto agli altri ingredienti.
- quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti: è l'ingrediente **caratterizzante**. Lo sviluppo di nuove birre ha portato sempre di più il settore della birra ad utilizzare ingredienti caratterizzanti diversi e pertanto dovrebbero essere indicati nella denominazione e riportati nell'elenco degli ingredienti sulla % del prodotto.
- la quantità netta dell'alimento in questo caso in unità misura di capacità (se non è sfuso)
- volume alcolico
- il termine minimo di conservazione (non se è sfuso)
- le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego, indispensabili

per evitare alterazioni e modifiche al prodotto di natura igienico sanitaria ed organolettica (non se è sfuso)

– il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'**operatore del settore alimentare** responsabile dell'etichetta

– località e indirizzo dello **stabilimento di produzione**

Indicazioni nutrizionali? - rinvio corso UB

# AGRICOLTURA

Art. 2135 cc

attività connesse

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali **e attività connesse**.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla **manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione** che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione **prevalente** di attrezzature o risorse dell'azienda **normalmente** impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

<sup>(1)</sup> Articolo così sostituito dall'[art. 1](#), comma 1, [D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228](#).

## 9. Attività agricole connesse

1) L'art. 2135, 3° co. contiene il riferimento alle attività connesse, vale a dire quelle attività **che, se svolte autonomamente, rientrano nell'ambito dell'art. 2195 integrando gli estremi di un'impresa commerciale, mentre quando vengono svolte dall'imprenditore agricolo, rientrano nell'ambito dell'impresa agricola** (Germanò, *L'impresa*, 514, 518; *contra*, Casadei, *Nuove riflessioni sulla nozione giuridica di agricoltura*, in *Quaderni dei georgofili*, Firenze, 1998, 127).

2) Il riferimento alle attività connesse era previsto anche dalla precedente formulazione della disposizione, che utilizzava il criterio della normalità ai fini di individuare l'agrarietà delle attività connesse tipiche. Nella nuova disposizione, le attività connesse, sono state diversificate quanto ai contenuti (**manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti; attività dirette alla fornitura di beni o servizi; attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale; ricezione e ospitalità**) e modificati quanto al criterio richiamato per stabilire la connessione (il criterio della **prevalenza** per le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti; il criterio della **prevalenza, associata al riferimento alla normalità** per le attività di fornitura di beni o servizi).

3) La nozione di impresa agricola soprattutto per effetto dell'estensione della categoria delle attività connesse come definite dal 3° co. (Buonocore, *L'impresa*, 559; Goldoni, *L'articolo 2135*, 188); attraverso la nuova definizione risulta rafforzata la **multifunzionalità** dell'impresa agricola cui si ispira l'intera riforma (Bonfante, Cottino, 479).

Resta invece, come in precedenza, da accertare la connessione tanto in considerazione **dell'elemento oggettivo** (attività), quanto **dell'elemento soggettivo** (l'attività deve essere svolta dal medesimo imprenditore che svolge l'attività principale), salvo quanto previsto dall'**art. 1, 2° co., D.Lgs. 18.5.2001, n. 228** in ordine alle cooperative agricole (v. par. 12).



4) Una prima questione che si pone nell'interpretazione della nuova disposizione riguarda l'**esaustività o meno dell'elencazione delle attività connesse**. La presenza dell'avverbio "comunque" ha portato la dottrina a considerare **meramente esemplificativo** l'elenco, che permetterebbe l'inclusione di attività non esplicitamente previste dal 3° co. (Germanò, *L'impresa*, 515)

5) Dal punto di vista dell'estensione del volume di affari dell'imprenditore, la sostituzione del criterio della normalità con quello della **prevalenza**, riferito **all'origine dei prodotti oggetto dell'attività connessa**, porta con sé la conseguenza che l'imprenditore agricolo può trasformare e commercializzare prodotti provenienti anche da fondi altrui, purché si tratti in prevalenza di prodotti del proprio fondo (Buonocore, *L'imprenditore*, 67).

6) L'interpretazione del criterio di prevalenza per quanto concerne i prodotti viene interpretato dalla dottrina nel senso che devono considerarsi agricole le attività che si riferiscono **a beni ottenuti nella loro maggior parte dall'attività produttiva agricola**; tale valutazione deve farsi intermini **quantitativi e non qualitativi**.

Nell'interpretazione del criterio della prevalenza, la dottrina suggerisce di restringere la comparazione a prodotti appartenenti allo stesso **comparto economico e omogenei**, sulla scorta della interpretazione che è stata data in passato dall'amministrazione finanziaria del t.u. imposte dirette [art. 29, D.P.R. 22.12.1986, n. 917](#) nella parte in cui prevedeva che i prodotti ottenuti dall'esercizio normale dell'agricoltura provenissero, per **almeno la metà** dal terreno e dagli animali allevati su di esso (Germanò, *L'impresa*, 516).

Un limite all'ampliamento dell'agrarietà delle attività connesse è dato dal riferimento del criterio della prevalenza ai beni ottenuti dalla coltivazione del fondo: ciò comporta che, mentre le attività essenzialmente agricole possono prescindere dalla presenza del fondo, **per la qualifica dell'agrarietà delle attività connesse è necessaria la presenza del fondo, proprio al fine di applicare il criterio della prevalenza** (Costato, *Il nuovo articolo*, 999).

Altra dottrina ha segnalato l'incertezza dell'interpretazione che potrà darsi in concreto al criterio di prevalenza, per il quale la legge non offre ulteriori specificazioni: ipotizza una pluralità di indici di riferimento - temporali, quantitativi e qualitativi - Bione, *Imprenditore agricolo*, 7: l'imprenditore potrebbe, ad esempio, utilizzare due terzi dei propri prodotti, e un terzo proveniente dall'esterno, se di valore superiore; così come è opportuno **verificare le conseguenze rispetto all'applicazione del criterio di connessione dell'ipotesi in cui, in un periodo di contingente carenza di raccolto, l'imprenditore utilizzi prodotti provenienti da altri fondi per un limitato arco di tempo.**

7) Le attività di trasformazione e **commercializzazione** dei prodotti, per essere considerate **connesse** devono rispondere al criterio della prevalenza. La commercializzazione dei prodotti agricoli (bovini e mangimi per animali) non si può ritenere attività connessa ove difetti la prova che essa derivi in prevalenza dall'attività di coltivazione e allevamento svolta dal medesimo imprenditore (T. Mantova 30.8.2007).

Il richiamo alla commercializzazione deve intendersi riferito all'attività di organizzazione della vendita dei prodotti da parte dell'impresa agricola che si sostanzia nella organizzazione per la vendita da valutare alla luce del criterio di prevalenza, con la conseguenza che in tale ambito non deve farsi rientrare la fornitura dei prodotti del fondo destinata a grossisti o a trasformatori, ipotesi in cui non si verifica alcuna organizzazione dell'attività di commercializzazione da parte dell'imprenditore agricolo (Canfora, *Prodotti agricoli (vendita)*, in *Digesto civ.*, III, agg. 2007, Torino, 2007, 1076; Canfora, *La commercializzazione dei prodotti agricoli nel diritto italiano e comunitario*, Bari, 2008, *passim*). Forme di agevolazione per la vendita diretta dei prodotti del fondo da parte degli imprenditori agricoli sono state previste dalla legge. L'[art. 4, D.Lgs. 18.5.2001, n. 228](#), e l'[art. 4, D.Lgs. 29.3.2004, n. 99](#), dettano regole semplificate per **la vendita al dettaglio da parte degli imprenditori agricoli**, che prevedono esenzioni rispetto alla disciplina del commercio di cui al [D.Lgs. 31.3.1998, n. 114](#). Inoltre, al fine di agevolare la vendita diretta dei prodotti da parte degli imprenditori agricoli, il [D.M. 20.11.2007](#), in attuazione dell'[art. 1, 1065° co., L. 27.12.2006 n. 296](#) ha previsto il riconoscimento dei **mercati riservati** alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli [Masini, *I mercatali (mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta)*, in *DGA*, 2007, 289].

Una novità nella elencazione delle attività connesse è data dalle attività dirette alla **fornitura di beni o servizi**.

8) La previsione della **fornitura di servizi da parte dell'imprenditore agricolo corrisponde ad attività già ricondotta nell'ambito delle attività connesse atipiche** sotto la vigenza del testo precedente, come le attività svolte dagli imprenditori agricoli per conto terzi (**contoterzismo**) (Germanò, *L'impresa*, 518; Casadei, *Commento*, 738).

In dottrina, la norma è stata interpretata nel senso che devono essere accertati due distinti criteri perché l'attività di fornitura di beni o servizi possa essere ricondotta per connessione nell'ambito dell'agrarietà: **oltre al criterio di prevalenza**, si chiede infatti l'accertamento anche del criterio della **normalità**, da valutare in considerazione dell'attività **svolta normalmente dalla singola impresa agricola** considerata (Germanò, *L'impresa*, 519). Secondo altra dottrina, il solo riferimento alla normalità, da accertare ai fini di valutare l'agrarietà per connessione delle attività di prestazione di servizi «assorbirebbe il criterio della prevalenza», sicché potrebbe verificarsi che l'attività svolta all'esterno potrebbe risultare maggiore rispetto all'attività svolta all'interno dell'impresa agricola. Attraverso l'inserimento del criterio della normalità ai fini dell'individuazione delle attività di fornitura di beni e servizi, si prevede in sostanza che **le attrezzature normalmente impiegate in azienda possano essere utilizzate per la prestazione di servizi presso altri imprenditori**; la normalità dell'uso si deve riferire all'utilizzo del macchinario per **l'attività all'interno dell'azienda, senza escludere che l'attività svolta presso terzi sia rilevante sotto il profilo quantitativo e del reddito, ed eventualmente anche maggiore rispetto a quella svolta nell'azienda agricola**.

9) Con l'espressione **valorizzazione del territorio**, la norma si riferisce alle **offerte di beni ambientali e servizi per la valorizzazione del territorio** che l'agricoltura può produrre, ad esempio, nel quadro dei contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni, di cui agli [artt. 14 e 15, D.Lgs. 18.5.2001, n. 228](#) (Galloni, 148).

La nuova disposizione ha conservato la **necessità che si verifichi la connessione sotto il profilo soggettivo**: le attività connesse devono essere svolte **dal medesimo imprenditore agricolo**, con la conseguenza che non possono considerarsi imprenditori agricoli i caseifici o le imprese agroalimentari di trasformazione dei prodotti (come quelle il cui oggetto sociale consiste nella lavorazione e trasformazione di ortaggi), **a meno che non rivestano la forma di cooperative di imprenditori agricoli** ai sensi del 2° co., [D.Lgs. 18.5.2001, n. 228](#): non sussiste infatti quel vincolo tra esercizio dell'agricoltura a titolo principale e esercizio dell'attività manipolativa connessa ad opera della stessa persona ([T. Agrigento 14.4.2003](#)).

## **10. Agriturismo**

Tra le attività connesse, l'art. 2135 elenca anche le attività di ricezione e ospitalità come definite dalla legge. Il testo rimanda alle **attività agrituristiche** che, se svolte dall'imprenditore agricolo, erano da considerare come attività connesse già nella vigenza della precedente formulazione dell'art. 2135, per effetto della c.d. "tipizzazione" dell'attività agriturbistica come attività connessa, compiuta dalla [L. 5.12.1985, n. 730](#) (Graziani, *Commentario alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, Disciplina dell'agriturismo*, in *NLCC*, 1986, 743) e riprese dall'[art. 3, D.Lgs. 18.5.2001, n. 228](#). L'[art. 3, D.Lgs. 18.5.2001, n. 228](#), contestualmente all'introduzione della novella dell'art. 2135 aveva ampliato l'ambito di applicazione della [L. 5.12.1985, n. 730](#), includendo tra le attività da considerare rientranti nella categoria, anche quelle svolte **all'esterno** del fondo (nella specie: **organizzazione di attività ricreative, culturali, didattiche, sportive, escursionistiche, di equitazione, degustazione, mescita del vino**). La norma aveva esteso il contenuto normativo dell'agriturismo come attività connessa, superando una giurisprudenza restrittiva in tal senso (Albisinni, *La connessione negata: la legge 730/85 sull'agriturismo e l'art. 2135 c.c. riscritti dalla Corte di Cassazione*,

in DGA, 1999, 345) e seguendo l'interpretazione estensiva che era stata data dalle **leggi regionali** in ordine alle attività ricreative svolte all'esterno dell'impresa e dalle circolari ministeriali. Un rilevante ampliamento dell'area di applicazione della [L. 5.12.1985, n. 730](#) si era verificato già per effetto dell'[art. 3, D.Lgs. 18.5.2001, n. 228](#) in considerazione della **possibilità che la degustazione dei prodotti aziendali potesse avvenire al di fuori dei confini del fondo**. La legge specificava inoltre che la stagionalità dell'ospitalità agrituristica si intendeva riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti, attraverso una interpretazione autentica dell'[art. 2, L. 5.12.1985, n. 730](#) (Albisinni, *Commento all'art. 3, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228*, in *NLCC*, 2001, 746; Francario, *L'impresa agricola di prestazione di servizi*, in *Tratt. Costato*, 3a ed., Padova, 2003, 193).

La [L. 5.12.1985, n. 730](#) è stata **abrogata dalla L. 20.2.2006 n. 96** che ha ridefinito la disciplina dell'agriturismo. La legge ha contribuito ad ampliare il riferimento all'agriturismo e in genere alle forme di "turismo nelle campagne" cui fa riferimento l'[art. 1](#): tale espressione si riferisce infatti **sia all'attività di ospitalità e ristorazione, sia a forme di promozione delle tradizioni culturali e dell'ambiente territoriale, con la conseguenza, sul piano normativo, di ridimensionare l'elemento della prevalenza dei prodotti del fondo al fine di qualificare l'attività agrituristica e di aderire al modello comunitario delle misure di sviluppo rurale** di cui al Reg. (CE) 20.9.2005, n. 1698/2005 (Costato, *Commento all'art. 1 L. 96/2006*, in *Commentario alla L. 20.2.2006 n. 96, Disciplina dell'agriturismo*, in *RDA*, 2006, 399).

Dall'attuale impostazione normativa, la definizione di attività agrituristiche da considerare connesse all'attività agricola ex art. 2135 si desume dalla lettura dell'[art. 2, L. 20.2.2006 n. 96](#) in combinato disposto con l'art. 2135, 3° co. Infatti, quest'ultimo **salva l'applicazione del criterio generale della prevalenza e della connessione soggettiva, rinvia alle attività di ricezione e ospitalità come definite dalla legge**. A tale proposito, la dottrina si è chiesta se la definizione contenuta nell'[art. 2, L. 20.2.2006, n. 96](#) sia atta a individuare e esaurire il fenomeno dell'agriturismo, anche in relazione al richiamo all'utilizzazione della propria azienda al fine di integrare gli estremi dell'attività agrituristica. Si è ritenuto che **l'utilizzo dell'azienda deve essere esclusivo, non essendo possibile prendere in considerazione fabbricati esterni al fondo al fine di valutare l'attività agrituristica in termini di connessione con l'attività agricola** (Graziani, *Commento all'art. 2 L. 96/2006*, in *Commentario alla L. 20.2.2006 n. 96 Disciplina dell'agriturismo*, in *RDA*, 2006, 407).

In mancanza di criteri specifici previsti per l'agriturismo, deve dunque farsi riferimento al modello codicistico al fine di valutare la connessione dell'attività: anche l'[art. 4, 2° co.](#) della legge si limita a richiamare il criterio **della prevalenza del tempo di lavoro solo quale criterio orientativo nell'applicazione della legge da parte delle regioni e province autonome: il quadro normativo per individuare la nozione di agriturismo deve infatti essere integrato anche dalla legislazione regionale** (Albisinni, *Commento all'art. 2, L. 96/2006*, in *Commentario alla L. 20.2.2006 n. 96, Disciplina dell'agriturismo*, in *RDA*, 2006, 439).

Con sentenza **C. Cost. 12.10.2007 n. 339** la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità degli [artt. 4, 3° e 4° co. lett. a, b, c, e, f, 5, 4° e 5° co., 6, 2° e 3° co., 8](#), per violazione dell'[art. 117 Cost.](#) Le disposizioni infatti risultano invasive della **competenza legislativa regionale**, in particolare perché definiscono nel dettaglio i criteri per l'esercizio dell'attività agrituristica.

DM agosto 2010

carattere esemplificativo di individuazione Fiscale - attività CONNESSE

DECRETO 5 agosto 2010: Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2010)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

... Decreta:

Art. 1

Individuazione dei beni oggetto  
delle attività agricole

1. I beni prodotti e le relative attività agricole di cui all'art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono individuati nella allegata tabella che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Classificazione delle attività economiche

1. Le attività agricole di cui al precedente articolo sono individuate sulla base della classificazione delle attività economiche «Ateco 2007» approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007.

Art. 3

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2010

Il Ministro:

Tremonti

Allegato

TABELLA DEI PRODOTTI AGRICOLI

.....

**Produzione di malto (11.06.0) e birra (11.05.0).**

.....

**Manipolazione** dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12 e 01.13, nonche' **di quelli derivanti dalle attivita' di cui ai sopraelencati gruppi e classi.**



# FILIERA

L 178 2021  
filiera brassicola

*"Nello stato di previsione del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, **brassicola**, della canapa e della frutta a guscio, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al primo periodo".*

**Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali**

**D.M. 24/12/2021**

**Istituzione del Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

....

Considerata la grave crisi di mercato del settore agroalimentare arrecata dal blocco delle attività commerciali, dalla riduzione delle attività produttive e dalla forte riduzione degli scambi commerciali con i Paesi esteri determinata dalla pandemia causata dal COVID-19;

Considerato che alcune filiere produttive necessitano di strumenti normativi che consentano di aumentare la competitività della produzione anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste;

...

Decreta

## Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni

.....

3. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «**contratto di filiera**»: contratto almeno triennale **tra i soggetti** della filiera brassicola o della canapa o della frutta a guscio o apistica, **finalizzato a favorire** la collaborazione e l'integrazione tra i produttori e le imprese di commercializzazione e trasformazione, il miglioramento della qualità del prodotto e la programmazione degli approvvigionamenti;

...

f) «soggetto beneficiario»: **l'impresa agricola**, iscritta al registro delle imprese e all'anagrafe delle aziende agricole, attraverso il fascicolo aziendale, **che coltiva orzo distico da birra** rispettando le clausole previste negli appositi contratti di filiera o **chiude in sé stessa la filiera** utilizzando tale **orzo** per la birrificazione; .....

g) «soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, limitatamente agli interventi individuati quali azione di «Aiuti alle imprese». Le attività del soggetto gestore sono svolte senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

## Art. 2. Risorse disponibili e riparto per le filiere oggetto di intervento

1. Le risorse del Fondo di cui all'art. [1, comma 138](#) della [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#) ammontano a 10 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Le filiere oggetto di intervento sono: apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio.
3. Il riparto tra le filiere è così quantificato:

Settore	Azione	Intervento	Importo
Brassicolo	Aiuti alle imprese	Aiuto de minimis: - 200 Euro ad ettaro per aziende che coltivano orzo distico certificato in contratti di filiera;	Euro 1.500.000
		- 300 Euro ogni 0,2 ettari per le aziende che coltivano luppolo	
	Attività per le imprese	Aiuto de minimis per imprese che investano nel post raccolta del luppolo e in impianti di essiccazione, di macinatura pellettizzazione e confezionamento in atmosfera modificata conforme agli standard di qualità del mercato.	Euro 1.000.000

	Attività di ricerca	Progetti di ricerca che favoriscano l'implementazione di prodotti territoriali e varietà nazionali, anche tramite lo studio di strumenti per l'analisi della qualità e dei diversi ceppi, relativamente	Euro 1.000.000
		- Luppolo	
		- Cereali da malto, Orzo distico ed emergenti, per birrificazione	
		- Lieviti da birra, limitatamente al saccaromyces	

### **Art. 3. Criteri e quantificazione dell'aiuto in regime di de minimis agricolo**

1. Ai soggetti beneficiari della filiera brassicola **che abbiano già sottoscritto contratti di filiera almeno triennali al momento della domanda** è concesso un aiuto nel limite massimo di 200 euro per ogni ettaro coltivato a orzo distico da birra, nel limite di 50 (cinquanta) ettari **per l'anno 2021** nella misura di cui al successivo comma 5.

2. Ai soggetti beneficiari della filiera brassicola che coltivano luppolo al momento della domanda è concesso un aiuto nel limite massimo di 300 euro per ogni 0,2 ettari coltivati a luppolo, nel limite di 5 (cinque) ettari per l'anno 2021 nella misura di cui al successivo comma 5, fino a esaurimento della disponibilità del fondo stanziato.

....

...

#### **Art. 4. Procedura di richiesta dell'aiuto in regime de minimis agricolo**

1. Il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto di cui all'art. 2, **secondo modalità definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di trenta giorni** dall'entrata in vigore del presente decreto.

....

#### **Art. 6. Attività di ricerca e promozione**

1. Gli importi di cui all'art. 2, comma 3, corrispondenti alle azioni indicate come «Attività di ricerca», sono destinati al sostegno delle attività di ricerca ivi espressamente riportate, tese alla tutela e rilancio delle imprese operanti nelle filiere brassicola, .... Il contributo è destinato alla stipula di appositi accordi o convenzioni con gli enti pubblici vigilati dal Ministero, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, per la realizzazione di programmi di intervento destinati al conseguimento delle menzionate finalità. ....

....

#### **Art. 7. Attività per le imprese in regime de minimis**

1. I soggetti beneficiari della filiera brassicola che **investano nel post raccolta del luppolo e in impianti di essicazione, di macinatura pellettizzazione e confezionamento in atmosfera modificata** conforme agli standard di qualità del mercato è concesso un aiuto fino all'80% dei costi e fino a 200.000 euro per l'investimento approvato.

NOTA:

leggi di filiera - turismo  
scenari produttivi futuri

- A) la legge UB
- B) i piani di sviluppo rurale

**Febbraio 2022**  
**Legge UB per le regioni**

**Articolo 1**  
**(Finalità e ambito di applicazione)**

1. La Regione, al fine di valorizzare la produzione sul territorio regionale della birra artigianale e delle relative tradizionali metodologie di lavorazione:

a) istituisce il registro dei microbirrifici e dei microbirrifici agricoli aventi stabilimento di produzione nel territorio regionale;

- b) promuove la formazione professionale degli operatori del settore, anche attraverso la divulgazione delle tecniche di produzione manuali e professionali, nonché delle caratteristiche dei prodotti realizzati;
- c) promuove lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione tra imprese di produzione di birra artigianale ed imprenditori agricoli, anche favorendo la istituzione e lo sviluppo di una filiera brassicola regionale;
- d) favorisce la corretta e completa informazione al consumatore;
- e) incentiva lo sviluppo del turismo legato all'attività brassicola;
- f) incentiva lo sviluppo e la qualità della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione birraria.

## **Art. 2** **(Definizioni)**

1. Ai fini della presente legge, si intende:

- a) per birra artigianale: la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;



b) per microbirrificio: il piccolo birrificio indipendente di cui al comma 4-bis dell'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 "Disciplina igienica della produzione del commercio della birra", avente sede di produzione nel territorio della Regione, che produca meno di 10.000 ettolitri per anno di birra;

c) per microbirrificio agricolo: il microbirrificio di cui alla lettera a) che costituisca impresa agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile.

### **Art. 3**

#### **(Vendita e somministrazione da parte dei microbirrifici)**

1. I microbirrifici possono esercitare attività di vendita e somministrazione diretta per il consumo sul posto dei prodotti di propria produzione, utilizzando locali e arredi dell'azienda, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza. La presente disposizione è immediatamente prevalente sulle norme e sulle previsioni della pianificazione urbanistica locale, salvo quelle giustificate da ragioni di ordine pubblico, sicurezza pubblica, sanità pubblica e tutela dell'ambiente.

### **Art. 4**

## **(Interventi regionali)**

1. Con provvedimento della Giunta regionale sono disciplinati gli interventi finalizzati a dare attuazione a quanto previsto dall'art. 1. In particolare, la Giunta regionale, al fine di valorizzare la birra artigianale prodotta in filiera agroalimentare regionale e di promuoverne il consumo responsabile ed informato:

a) definisce i requisiti e le modalità di iscrizione di iscrizione al registro di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), e ne disciplina le modalità di tenuta e aggiornamento;

b) sostiene interventi di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti ed incentiva l'acquisto di macchinari e dotazioni, nonché l'adozione di innovazioni tecnologiche, sia in ambito organizzativo, sia in ambito produttivo, compresi i processi di certificazione della qualità;

d) promuove la valorizzazione territoriale e gastronomica della birra artigianale, in particolare delle lavorazioni di filiera;

e) definisce, sentite le organizzazioni più rappresentative dei settori agroalimentare e della birra artigianale, modalità e criteri formativi per gli operatori del settore;

f) promuove percorsi per la creazione di marchi collettivi regionali di qualità, secondo quanto previsto dall'art. 10-bis, comma 1, lett. b), definendo un modello di disciplinare;

g) definisce requisiti e presupposti per la istituzione della filiera agroalimentare regionale.

2. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui al comma 1, individua le tipologie di spese ammissibili per i diversi interventi, la modalità di erogazione dei contributi, i termini di esecuzione, le modalità di rendicontazione, l'attività istruttoria e le modalità e tipologie di controlli.

3. L'impiego dei contributi di cui al comma 2 per finalità diverse da quelle stabilite nei bandi che ne disciplinano la concessione determina la revoca degli stessi, secondo modalità di ripetizione delle somme stabilite dalla Giunta regionale con il medesimo provvedimento di cui al comma 2, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

## **Art.5**

### **(Marchio di filiera brassicola regionale)**

1. La Regione riconosce i marchi collettivi destinati ai microbirrifici, iscritti al registro di cui all'art. 1 comma 1 lett. a), relativi alle birre artigianali realizzate attraverso una Filiera Brassicola Regionale, sulla base di relativo Progetto di Filiera Brassicola e Accordo di Filiera Brassicola, nel rispetto dei commi seguenti. La Giunta Regionale è delegata a stabilire la regolamentazione per il riconoscimento del marchio, previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei microbirrifici aventi sede nella regione, nel rispetto dei commi seguenti.

2. Ai fini della presente disposizione si intende:

a) per Filiera Brassicola Regionale: l'insieme di attività che concorrono alla realizzazione di un prodotto agroalimentare, partendo dalla produzione agricola di base, riferite nella specie al prodotto "birra artigianale", come normativamente definita dall'art. 2, comma 4 bis della L. 1354/1962, che si

svolgono nell'ambito geografico della Regione, all'interno della quale debbono avvenire tutte le attività della filiera, come oggetto del progetto di filiera e relativo accordo di cui in appresso, salvo i processi e prodotti qui tassativamente elencati:

- Processi: 1) maltazione; 2) attività consulenziali, di attestazione, controllo, misurazione, certificazione e analoghe; 3) attività accessorie non strettamente necessarie alla realizzazione del prodotto.

- Prodotti: 1) coadiuvanti di processo ed additivi; 2) imballaggi e contenitori, incluse relative etichette, avvisi o analoghi; 3) lieviti.

b) Progetto di Filiera Brassicola: strumento attraverso il quale attuare l'integrazione tra i vari soggetti operanti nell'ambito delle filiere, l'aumento della distintività delle produzioni e la coesione e l'integrazione dei sistemi socioeconomici territoriali. Il progetto di filiera si configura come l'insieme coordinato ed organico delle operazioni di filiera alle quali un'aggregazione di soggetti che operano nei diversi segmenti della filiera produttiva brassicola. Il "progetto di filiera" presuppone la sottoscrizione di un apposito accordo cui partecipano una pluralità di soggetti. I soggetti in questione devono esser collegati tra loro da vincoli di carattere contrattuale e nel quale vengono regolati obblighi e responsabilità reciproche. Il progetto di filiera deve avere i seguenti elementi obbligatori:

- svilupparsi nell'ambito di una singola filiera brassicola regionale;

- dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti;

- prevedere il coinvolgimento di più fasi fra loro direttamente connesse che implicano la partecipazione di differenti soggetti economici.

c) Accordo di Filiera Brassicola: l'accordo di cui alla lettera precedente. L'accordo costituisce, a tutti gli effetti, un legame contrattuale fra i vari

soggetti che vi partecipano e si traduce in una scrittura privata debitamente sottoscritta da tutte le parti. In esso devono essere obbligatoriamente esplicitati:

- i soggetti partecipanti all'accordo; l'accordo è stipulato fra il microbirrificio (titolare di licenza doganale e relativo codice accisa), che assume il ruolo beneficiario del marchio, e le imprese che agiscono negli anelli della specifica filiera;
- le finalità, l'oggetto e le operazioni/interventi che si intendono realizzare e che concorrono a definire i contenuti generali del "progetto di filiera";
- i quantitativi complessivi di prodotto/i (materia prima) cui l'accordo è riferito e quelli forniti dalle imprese agricole di produzione che sottoscrivono l'accordo;
- i quantitativi complessivi della birra/e cui l'accordo è riferito;
- la durata dell'accordo, che deve comunque garantire una copertura pari alla durata del marchio.

L'accordo può altresì disciplinare ulteriori elementi oltre a quelli obbligatori, quali in particolare l'eventuale commercializzazione/distribuzione del prodotto finito, la sussistenza di garanzie, anche di tipo economico, le clausole di recesso, nonché ogni altro aspetto ritenuto rilevante per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi dell'accordo stesso.

# SCENARI RURALI

legge Urbanistica 1942 - territorio urbanizzato  
livelli della pianificazione (settoriale - generale)  
consumo del suolo (non vale per le attività agricole)  
localizzazione disciplina territoriale regionale (non comunale)  
art. 42 Cost.

**42.** La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.



**Ministero dello sviluppo economico**

**D.Dirett. 23/12/2021**

**Criteria e modalità di attuazione dell'intervento agevolativo in favore dei birrifici artigianali.**

**Publicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e nella Gazz. Uff. 3 gennaio 2022, n. 1.**

[Epigrafe](#)

[Premessa](#)

[Art. 1. Definizioni](#)

[Art. 2. Oggetto](#)

[Art. 3. Risorse finanziarie](#)

[Art. 4. Soggetti beneficiari](#)

[Art. 5. Agevolazione concedibile](#)

[Art. 6. Modalità di accesso all'agevolazione](#)

[Art. 7. Concessione dell'agevolazione](#)

[Art. 8. Erogazione dell'agevolazione](#)

[Art. 9. Cumulo](#)

[Art. 10. Controlli](#)

[Art. 11. Revoca dell'agevolazione](#)

[Art. 12. Disposizioni finali](#)

**D.Dirett. 23 dicembre 2021 <sup>(1)</sup>.**

**Criteria e modalità di attuazione dell'intervento agevolativo in favore dei birrifici artigianali. <sup>(2)</sup>**

<sup>(1)</sup> Pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e nella Gazz. Uff. 3 gennaio 2022, n. 1.

<sup>(2)</sup> Emanato dal Ministero dello sviluppo economico.

IL DIRETTORE GENERALE  
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il [decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#), recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 luglio 2021, n. 106](#);

Visto il primo periodo dell'[art. 68-quater del citato decreto-legge](#), che riconosce, per l'anno 2021, un contributo a fondo perduto in favore dei birrifici di cui all'[art. 2, comma 4-bis della legge 16 agosto 1962, n. 1354](#), in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico, rispettivamente, nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'[art. 8, comma 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019;

Visto il secondo periodo del medesimo art. 68-quater, che stanziava per l'intervento agevolativo 10 milioni di euro per l'anno 2021;

Vista la [legge 16 agosto 1962, n. 1354](#), recante «Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 17 settembre 1962;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il [regolamento \(UE\) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara



alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione 2 degli [articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) e, in particolare, l'[allegato I](#), che riporta la definizione di micro, piccole e medie imprese;

Visto l'[art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#), che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi. gov.it»;

Visto l'[art. 1, commi 125 e seguenti della legge 4 agosto 2017, n. 124](#), recante la «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»;

Visto il [regolamento \(UE\) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016](#) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la [direttiva 95/46/CE](#) (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto l'[art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), che ha istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il [decreto 31 maggio 2017, n. 115](#), recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'[art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234](#) e successive modifiche e integrazioni»;

Visto l'[art. 7, commi 1 e 2 della legge 11 novembre 2011, n. 180](#), concernenti la riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese;

Visti gli [articoli 1](#), comma 1, [5-bis](#), comma 1, e [6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), recante il «[Codice dell'amministrazione digitale](#)»;

Visto il [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e, in particolare, l'art. 9](#), concernente le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), e successive modificazioni e, in particolare, gli [articoli 44-bis, 46, 47 e 71](#), concernenti, rispettivamente, l'acquisizione d'ufficio di informazioni relative alla regolarità contributiva e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;

Visto la [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'[art. 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 dicembre 2020, n. 176](#) e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19;

Visto l'[art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), che, in deroga all'[art. 46, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), consente ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, di ricevere nuovi aiuti, previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863 e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), e successive modificazioni e, in particolare, l'[art. 48-bis](#), concernente le disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2020, registrato in data 11 dicembre 2020 al n. 1005;

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 luglio 2021, n. 149](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260 del 30 ottobre 2021, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la nota 449821/RU del 30 novembre 2021 dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli con la quale sono stati trasmessi al Ministero dello sviluppo economico i dati relativi ai volumi di birra presi in carico nei registri sulla base delle dichiarazioni riepilogative relative all'anno 2020 presentate dagli esercenti in adempimento dell'obbligo previsto dall'[art. 8, comma 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019](#);

Considerata, pertanto, la necessità di dare attuazione a quanto disposto dall'[art. 68-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#), adottando il presente decreto, fermo restando che l'efficacia dell'intervento resta subordinata all'autorizzazione della Commissione europea rilasciata in esito alla procedura di notifica ai sensi dell'[art. 108, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#);

Decreta:

## **Art. 1. Definizioni**

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

- a) «birrifici»: i soggetti di cui all'[art. 2, comma 4-bis della legge 16 agosto 1962, n. 1354](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 17 settembre 1962 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) «comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020»: la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) «decreto sostegni bis»: il [decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 luglio 2021, n. 106](#), e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) «[decreto 4 giugno 2019](#)»: il [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019;
- e) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
- f) «Registro nazionale degli aiuti»: il registro, istituito ai sensi dell'[art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), così come modificato e integrato dalla [legge 29 luglio 2015, n. 115](#), finalizzato a raccogliere dati e informazioni e a effettuare controlli relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale;
- g) «[regolamento GBER](#)»: il [regolamento \(UE\) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli [articoli 107 e 108 del TFUE](#).

## **Art. 2. Oggetto**

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento agevolativo istituito dall'[art. 68-quater del decreto sostegni bis](#) a favore dei birrifici, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di erogazione del contributo, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

## **Art. 3. Risorse finanziarie**

1. Le risorse destinate all'attuazione dell'intervento agevolativo, ai sensi dell'[art. 68-quater del decreto sostegni bis](#), sono pari a complessivi euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00).

## **Art. 4. Soggetti beneficiari**

1. L'agevolazione di cui al presente decreto è riconosciuta ai birrifici in relazione al volume di birra complessivamente preso in carico nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'[art. 8, comma 2 del decreto 4 giugno 2019](#).

2. Per poter beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto, i birrifici di cui al comma 1, alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 6, devono:

- a) essere costituiti, regolarmente iscritti e «attivi» al Registro delle imprese;
- b) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'[art. 9, comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.

3. Non possono, in ogni caso, essere ammessi alle agevolazioni i soggetti che, alla data del 31 dicembre 2019, si trovavano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come da definizione stabilita dall'[art. 2, punto 18, del regolamento GBER](#), fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

## **Art. 5. Agevolazione concedibile**

1. L'agevolazione è riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'art. 3, ai sensi e nei limiti della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico, rispettivamente, nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'[art. 8, comma 2, del decreto 4 giugno 2019](#), così come risultante dai dati acquisiti dall'Agenzia delle accise, dogane e monopoli con la nota richiamata nelle premesse.

2. Qualora la dotazione finanziaria di cui all'art. 3 non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto del quantitativo di birra complessivamente preso in carico di cui al comma 1.

3. Il contributo di cui al comma 1, ai sensi dell'[art. 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137](#), non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di cui agli [articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 6. Modalità di accesso all'agevolazione**

1. Ai fini dell'accesso all'agevolazione di cui al presente decreto, i birrifici in possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 4 presentano al Ministero un'apposita istanza, a decorrere dalle ore 12,00 del 20 gennaio 2022 e fino alle ore 12,00 del 18 febbraio 2022.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa, via posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo indicato con successivo provvedimento del direttore generale degli incentivi alle imprese del Ministero. Il medesimo provvedimento riporta anche il modello da utilizzare per la compilazione dell'istanza. <sup>(3)</sup>

3. Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola istanza di agevolazione. Nell'istanza di cui al comma 1, oltre al possesso dei requisiti di accesso all'agevolazione, i soggetti richiedenti riportano altresì l'IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l'accreditamento

dell'agevolazione.

4. Le istanze pervenute fuori dai termini di cui al comma 1, ovvero compilate in modo difforme dal modello di cui al comma 2, sono considerate irricevibili.

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decreto 12 gennaio 2022](#).

## **Art. 7. Concessione dell'agevolazione**

1. Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze di cui all'art. 6, comma 1, verifica la completezza e la regolarità della stessa e il possesso dei requisiti di ammissibilità, anche sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente.

2. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono negativamente, ovvero risultino incomplete, il Ministero procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, come previsto all'[art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono positivamente, il Ministero determina l'agevolazione concedibile in considerazione del quantitativo complessivamente preso in carico dal soggetto richiedente nell'anno 2020, così come risultante dalla dichiarazione riepilogativa di cui all'[art. 8, comma 2 del decreto 4 giugno 2019](#) presentata dallo stesso richiedente, entro i limiti di cui all'art. 5 e, tenendo conto dell'eventuale riparto, procede alla registrazione dell'aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti e adotta un provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare sul sito web del Ministero ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)), fermi, in ogni caso, gli obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui agli [articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#) e successive modificazioni ed integrazioni. La pubblicazione del provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni sul sito web del Ministero assolve l'obbligo di comunicazione ai

soggetti beneficiari.

4. Il Ministero provvede a effettuare altresì gli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia, sulla base di quanto previsto dalla predetta normativa.

5. Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo di cui al presente decreto sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC). Il Ministero declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti richiedenti.

### **Art. 8. Erogazione dell'agevolazione**

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento cumulativo di cui all'art. 7, fatta salva la necessità di acquisizione di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, le agevolazioni concesse sono erogate dal Ministero previa verifica della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'[art. 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), del documento unico di regolarità contributiva (DURC), dell'assenza di inadempimenti ai sensi dell'[art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), nonché, in coerenza con le disposizioni di cui all'[art. 46, comma 1 della legge 24 dicembre 2012](#), dell'assenza del soggetto beneficiario, nell'elenco delle imprese tenute alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso la cd. «visura Deggendorf» rilasciata dal Registro nazionale degli aiuti.



2. Il Ministero, nei casi di esito positivo delle attività di cui al comma 1, procede all'erogazione dell'agevolazione spettante sul conto corrente indicato in sede di istanza.

3. Nel caso in cui emergano delle irregolarità nell'ambito delle attività di verifica di cui al comma 1, il Ministero provvede, rispettivamente, all'erogazione secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'[art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#); a segnalare l'inadempimento alle amministrazioni competenti secondo quanto previsto all'[art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#); ovvero, in deroga all'[art. 46, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), ai sensi dell'[art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), a erogare l'agevolazione al netto dell'importo dovuto e non rimborsato in relazione agli aiuti illegali ottenuti, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

### **Art. 9. Cumulo**

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

### **Art. 10. Controlli**

1. Il Ministero, successivamente all'erogazione dell'agevolazione spettante, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di birrifici

agevolati, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli stessi in sede di richiesta di agevolazione. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni. Il Ministero può effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai birrifici beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.

2. I birrifici beneficiari dell'agevolazione sono tenuti consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero ai sensi del comma 1.

### **Art. 11. Revoca dell'agevolazione**

1. L'agevolazione concessa è revocata dal Ministero in misura totale o parziale, qualora:

- a) sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti di ammissibilità di cui al presente decreto, ovvero risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario nell'ambito del procedimento;
- c) il soggetto beneficiario non adempia agli obblighi di cui all'art. 10, comma 2, del presente decreto;
- d) sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 9.

2. Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero provvede al recupero presso i soggetti beneficiari dell'importo indebitamente percepito per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'[art. 1, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40](#), convertito, con modificazioni,

dalla [legge 22 maggio 2010, n. 73](#), maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

## **Art. 12. Disposizioni finali**

1. I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui al presente decreto sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'[art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124](#) e successive modificazioni ed integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.

2. In attuazione del [regolamento \(UE\) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016](#) recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - [GDPR](#)) e nel rispetto del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), così come novellato dal [decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101](#), i soggetti indicati nel modulo di istanza sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nella sezione del sito web del Ministero ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)), dedicata alla misura.

3. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell'[art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#).

4. Con il successivo decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma 2, è riportato l'elenco degli oneri informativi previsti ai sensi dell'[art. 7, commi 1 e 2 della legge 11 novembre 2011, n. 180](#).

5. L'operatività delle disposizioni di cui al presente decreto è subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del Ministero [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it) e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.